

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 43/01/2012

Svolgimento del processo

A seguito della proposizione del ricorso - incardinato al n. 10854/10 R.G.R. di questa Commissione veniva fissata, dandone comunicazione alle parti, l'udienza del 19.8.2010 per la trattazione dell'istanza di sospensione nella quale veniva emessa Ordinanza n. 317/01/10 in pari data con cui "La Commissione accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissa per la trattazione nel merito della controversia l'udienza del 9 novembre 2010 ore 15.00".

In detta udienza del 9.11.2010, alla quale hanno partecipato i rappresentanti/delegati di entrambe le parti, la Commissione con ordinanza n. 403/01/10 in pari data ha disposto: "rinvia all'udienza del 1 febbraio 2011 ore 15,00 per necessità istruttorie (relazione giurata che attesti e certifichi il credito IVA maturato nell'anno 2005)".

In detta udienza dell'1.2.2011, alla quale hanno partecipato i rappresentanti/delegati di entrambe le parti, la Commissione - a seguito di specifica richiesta di "formalizzare con rituale giuramento la perizia" svolta dalla rappresentante dell'Ufficio -, con Ordinanza n. 32/01/11 in pari data, "dispone l'espletamento della suddetta formalizzazione e rinvia all'udienza del 5 aprile 2011 ore 15,00 dando termini ... per il deposito della perizia giurata, eventuale memoria ed eventuale replica". All'udienza fissata per la trattazione del "merito", alla quale ha partecipato la rappresentante della Direzione Provinciale 1 di Milano (già Ufficio Milano 4), dopo la relazione del Giudice a ciò designato, che informava la Commissione del contenuto del ricorso (e dei sette documenti oltre alla copia dell'atto impugnato prodotti a corredo dello stesso), dell'atto di costituzione in giudizio, con gli indicati nello stesso due allegati oltre la "nota spese" (risultante depositati in questa Commissione il 2.11.2010) portante la domanda conclusiva: "respingere il ricorso nel merito, vinte le spese." nonché dell'intervenuto deposito da parte ricorrente di "PERIZIA GIURATA per la ricognizione del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2005" (ric. n. S-4381/11 del 15/02/2011), si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione

La Commissione rileva:

- che parte ricorrente ha dedotto di aver avanzato "istanza di autotutela" con riferimento allo "avviso di irrogazione" per omesso versamento Iva ed applicazione di sanzioni ridotte reclamante il versamento del complessivo importo di € 420.790,67;
- che, sempre parte ricorrente, ha avanzato ulteriore "istanza di autotutela" avverso la cartella esattoriale, pur' essa rimasta priva di riscontro; - che nello svolgimento delle proprie difese nel presente giudizio, parte ricorrente contesta l'iscrizione a ruolo ritenendola infondata- per cui chiede l'annullamento -, pur riconoscendo di aver commesso errori materiali relativamente alla dichiarazione IVA 2007 per l'anno 2006, evidenziando che detti errori non hanno mai prodotto danni all'Amministrazione Finanziaria (mancanza, quindi, del e. d. danno erariale). Ha argomentato a conforto di detto assunto deducendo che il credito IVA di € 363.231,00 (esposto nella dichiarazione IVA 2006 relativa all'anno 2005) era stato indicato quale credito da riportare a nuovo, ovvero in compensazione.

Detto credito è stato utilizzato per intero il 16 gennaio 2006 per pagare ritenute e contributi; nell'ambito della dichiarazione IVA 2007 per l'anno 2006 è stato commesso errore di compilazione riportando lo stesso credito IVA nonostante fosse già stato utilizzato in compensazione nel gennaio 2006; analogo di errore è stato commesso, mese per mese, pure nelle liquidazioni mensili in quanto la ricorrente aveva computato come esistente il credito già, invece, utilizzato (nel gennaio 2006).

È stato dedotto pure che, nonostante gli errori confermativamente commessi in sede di liquidazioni mensili, la società è sempre effettivamente essere risultante a "credito di IVA"; a conforto e dimostrazione di quanto assunto, e cioè che non vi è stato, comunque, alcun danno per l'Erario, la ricorrente ha formulato, esponendole nel proprio atto defensionale introduttivo del giudizio, due tabelle numeriche aventi esito, entrambe, di "credito IVA": una, portante le liquidazioni effettuate senza incorrere nell'errore di cui sopra, che si conclude con un credito IVA di €202.935,00, l'altra, portante le liquidazioni effettuate con l'errore nel quale si è confessivamente incorso, che si conclude con un credito IVA di € 566.166,00. Ha ritenuto di confortare quanto dedotto nel ricorso con la documentazione progressivamente dismessa in atti e risultante sostanzialmente e specificamente non contestata dall'Ufficio contraddittore che ha, nelle proprie controdeduzioni, sostenuto "la legittimità della cartella impugnata e la debenza degli importi ivi richiesti";

- che la Direzione Provinciale 1 di Milano dell'A. d. E. già Ufficio territoriale Milano 4), nelle e con le proprie controdeduzioni dismesse con la costituzione in giudizio, ha sviluppato argomentazioni relative alla correttezza dell'operato dell'Ufficio a seguito della liquidazione automatizzata, ex art. 54 bis del D.P.R. n. 600/72, della dichiarazione IVA 2007 relativa all'anno di imposta 2006.

I fatti riassunti nell'atto di costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio si conciliano con quanto rappresentato dalla ricorrente nella prima parte del ricorso.

L'Ufficio evidenzia ulteriormente che il credito utilizzato per la compensazione NON è stato indicato al rigo VL22 deputato a ricevere il credito utilizzato in compensazione con modello F24 ed a ciò fa conseguire che con la liquidazione automatizzata si è provveduto a recuperare il maggior credito indebitamente indicato a riporto per allineare i valori dichiarati.

L'Ufficio deduce, ai fini della presente controversia, l'ulteriore segnalazione che per l'anno d'imposta 2005 ossia per l'anno in cui il credito utilizzato sarebbe maturato, la dichiarazione IVA risulta omessa - meglio, presentata fuori termine, il 24 maggio 2007 e non entro il 31 ottobre 2006, come disponevano le Istruzioni Ministeriali del tempo in materia di dichiarazioni IVA disgiunte dalla dichiarazioni dei redditi (precisando che ciò valeva anche per i "soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare")- per cui parte ricorrente avrebbe commesso due omissioni: - 1) omessa presentazione (nei termini) della dichiarazione IVA per l'anno 2005 e -2) omessa indicazione di credito IVA utilizzato in compensazione.; Veniva depositata nel fascicolo processuale, con lettera accompagnatoria del 5 gennaio 2011, il "documento (con cui) si riportano i risultati della nostra (dei dott. N. Broggi e dott. G. De Capitani, revisori dei conti) analisi" relativo alla "verificazione del credito Iva risultante dalla contabilità per l'anno 2005" del quale, all'udienza dell'1 febbraio 2011, il rappresentante del "l'Ufficio chiede che la perizia venga formalizzata con rituale giuramento e chiede termine per esaminarla ed eventualmente replicare con apposita memoria".

Nel rispetto dei termini disposti a detta udienza dell'1/02/2011, con idonea "Nota Deposito Documenti" (ric. n. S-4381/11 del 15.02.2011) veniva acquisita in atti la "relazione redatta sulla base della documentazione allegata (in unico documento sotto la lettera "A") relativa alla verifica dell'esistenza del credito IVA risultante dalla contabilità per l'anno 2005 e riportato nel modello IVA 2006 ... dalla Oclaro (N. A.) Inc - ricorrente ... facente stato alla data del 5 gennaio 2011" resa dal Revisore dei Conti dott. Nicola Broggi, asseverata di giuramento dello stesso con "verbale di asseverazione ex art. 1 n. 4 del. R.D.L. n. 1666/37" a repertorio n. 51850 dell'11-2-2011 Notaio dott. Silvana Saija di Milano portante: "Esito della verifica: I dati esposti nel modello IVA2006 relativo al 2005 riportano correttamente quanto contenuto nei registri Iva acquisiti, vendita, riepilogativo e

liquidazioni periodiche della sede secondaria. Per quanto sopra, il modello quale rappresenta la traccia logico - sistematica al fine di determinare la posizione creditoria della sede secondaria nel periodo d'imposta 2005" e " ... conclusione ... : alla luce della documentazione esaminata (analiticamente indicata e prodotta compiutamente con e nei sei allegati) si ritiene che il credito IVA generato nel periodo d'imposta 2005 è correttamente quantificato in € 363.231".

La "Perizia giurata", confermativa e "certificativa" del "credito d'imposta IVA 2005" come dedotto da Parte ricorrente a base del proposto ricorso, non 'risulta essere stata contestata in regolare contraddittorio dall'Ufficio che ha emesso il "ruolo" impugnato.

Questo Collegio giudicante, sulla base di quanto risultante in atti del Giudizio come sopra sviluppato ed indicato, ritiene valido e nella sostanza fondato quanto argomentatamente dedotto dalla contribuente/ricorrente in ordine alla propria non debenza, così come portata dalla cartella esattoriale impugnata, e ciò nella determinante considerazione che da essa parte ricorrente è stato pienamente assolto l'onere probatorio - emergente dalle registrazioni nei libri obbligatori Iva e dalle liquidazioni periodiche eseguite, in atti del giudizio, risultante dalla "Perizia giurata" del Revisore di conti, in atti, specificamente non contestata dal contraddittore Ufficio Milano 4 dell'A. d. E. - di aver adeguatamente ed effettivamente provveduto ai dovuti versamenti/pagamenti alla stessa facenti carico.

Il riconosciuto, già in sede di "istanze per l'autotutela" svolte al competente Ufficio, "errore formale" nella compilazione e trasmissione dei modelli IVA deve essere considerato quale meramente materiale, come risulta dalla idoneamente specifica documentazione IVA dismessa anche in giudizio, ed in nessun modo quale sottrazione di Iva (che è stata incontestatamente versata, per quanto di effettiva spettanza, dalla Parte ricorrente.

Per cui, considerato - con l'autorevole conforto di giurisprudenza di legittimità e di merito - che gli errori della contribuente relativi alla dichiarazione non fanno venir meno il diritto alla detrazione/compensazione Iva, laddove si dimostri l'effettività delle registrazioni delle operazioni e l'effettività delle risultanze delle liquidazioni periodiche, per cui l'errore formale non può comportare la decadenza del diritto di detrazione/compensazione dell'Iva da parte del soggetto contribuente, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la Commissione dispone l'annullamento dell'impugnato ruolo portato dalla cartella esattoriale in quanto risultato carente e privo del necessario e compiutamente effettivo presupposto impositivo.

Sussistono motivi - il sia pur dichiarato e riconosciuto "errore comportamentale" della società ricorrente - di opportunità per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

La decisione assorbe e supera tutte le domande ed eccezioni svolte dalle parti nel giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.